

STATUTO

Art. 1

Costituzione:

E' costituita un'associazione a norma dell'art. 36 e seguenti del codice civile.

L'associazione è denominata "AREA SOLIDARIETA' ALITALIA -ONLUS-" con sede in Fiumicino (RM) – 00054 - Via F. Santoro c/o Edificio Zamberletti.

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 04/12/1997 n. 460, alla presente ONLUS si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. menzionato e successivi decreti correttivi e modificativi.

ART. 2

Carattere dell'associazione:

L'associazione ha carattere volontario.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'associazione potrà partecipare come socio ad altri circoli e/o ad associazioni aventi scopi analoghi o similari.

ART. 3

Durata dell'associazione:

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 4

Scopi dell'associazione:

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e beneficenza.

Essa, in particolare, ha per scopo l'esercizio della solidarietà nei confronti degli strati più deboli e bisognosi della popolazione, sia in Italia sia all'estero, con particolare riguardo per l'infanzia abbandonata; nonché la promozione e la tutela dei diritti umani attraverso il perseguimento di una maggior giustizia sociale e individuale. In particolare l'Associazione potrà:

- **fornire, attraverso il reperimento dei mezzi necessari, educazione scolastica, assistenza medica, nutrimento ai bambini, alle donne e alle persone disabili e/o menomate appartenenti agli strati sociali più deboli;**
- **contribuire e collaborare alla creazione di scuole, collegi o altre Istituzioni di carattere scientifico, artistico, medico, commerciale o tecnico finalizzate a garantire e realizzare l'assistenza e/o il diritto allo studio e le persone disabili e/o menomate;**

- adoperarsi nelle sedi opportune e con i mezzi necessari per il reperimento e la distribuzione di alloggi, vestiti, nutrimento e altre utilità essenziali a favore delle categorie sopra indicate;
- fondare case di accoglienza per orfani, vedove e altri soggetti privi di adeguati mezzi di sussistenza.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente o indirettamente connesse e in ogni caso in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, ovvero conseguire contributi finanziari da persone fisiche o giuridiche, accettare donazioni, eredità o legati.

L'Associazione potrà aderire ad iniziative, associazioni a carattere nazionale, enti e simili che abbiano finalità alla propria, inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

L'associazione potrà promuovere e diffondere la propria immagine usufruendo di strumenti tecnologici quali reti telematiche, ed internet, nonché utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa d'utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 5

Patrimonio e Entrate:

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- dai beni o contributi che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo associativo.

Il patrimonio e le entrate sono a fondo perduto e sono destinati al perseguimento degli scopi dell'associazione e di quelli ad essi direttamente connessi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6

Esercizi sociali:

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 7

Soci:

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto 18 anni, nonché gli enti la cui domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio e che saranno considerati come soci emeriti.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 Dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.

I soci si distinguono in:

Soci Costituenti

Quelli che hanno costituito l'Associazione.

Soci Sostenitori ed Emeriti

Quelli che per la loro personalità, per la frequenza o per aver contribuito finanziariamente o con attività particolari a favore dell'Associazione ne hanno sostenuto l'attività e la valorizzazione, saranno ammessi con tale qualifica da parte del Consiglio Direttivo.

Tali soci sono esentati dal pagamento della quota annuale e non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Soci ordinari

Quelli che annualmente provvedono al versamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare all'Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa ed hanno diritto ad un solo voto.

Ammissione dei soci:

- L'ammissione dei soci avviene per domanda degli interessati.
- L'accettazione per l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
- Le iscrizioni hanno validità annuale e scadono il 31 dicembre.

Doveri dei soci:

- L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentanti secondo le competenze statutarie.
- I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui ammontare è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- Per dimissioni da comunicarsi per iscritto entro il 31 Dicembre.
- Per delibera d'esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi d'incompatibilità; per aver contravvertito alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; oppure per insindacabile giudizio del consiglio direttivo; il consiglio direttivo procederà entro il primo mese d'ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.
- Per ritardato pagamento dei contributi per oltre sei mesi dalla data di scadenza dei termini di rinnovo delle tessere.

ART. 8

Organi:

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale dei soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Vice-Presidente.
- Il Tesoriere.
- Il Comitato organizzativo.

ART. 9

Assemblea:

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno: entro il 30 Novembre per l'esame del bilancio preventivo ed entro il 31 Maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo; straordinariamente quando lo deliberi a maggioranza assoluta il Consiglio Direttivo o lo richieda almeno un decimo dei soci ordinari a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno otto giorni, in casi d'urgenza il preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno, il luogo, e l'ora della prima e della seconda convocazione (che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima) nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, e se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di voto e d'intervento dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto, non è ammesso l'uso delle deleghe.

Delle convocazioni dell'Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Spetta all'Assemblea:

- a- eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo;**
- b- discutere ed approvare i programmi di azione elaborati dal Consiglio;**
- c- discutere ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi;**
- d- deliberare le modifiche allo Statuto, con voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci.**

ART. 10

Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo, composto da tre a nove membri, è eletto con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote, sono elettori e possono essere eletti.

L'elezione deve avvenire su liste di candidati da presentarsi non oltre 10 giorni prima della data fissata per l'elezione.

Saranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità risulta eletto il più anziano di età ed a pari età il più anziano di iscrizione.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i membri scaduti sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a- eleggere a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti, fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere;**
- b- promuovere tutte le attività previste dallo Statuto;**
- c- predisporre i programmi di attività da sottoporre all'Assemblea;**
- d- elaborare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;**
- e- provvedere operativamente per tutte le attività dell'Assemblea;**
- f- nominare i dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione;**
- g- compilare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.**

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno un terzo dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'assenza ingiustificata dalle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive senza motivo giustificato, ne comporta la decadenza ipso-jure.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti in base all'ultima elezione del Consiglio Direttivo, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci convocata.

ART. 11

Presidente:

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo (anche in locali esterni alla sede), firma gli atti dell'Associazione, ha la rappresentanza legale che può delegare ad un Vice-Presidente ed adempie ad ogni funzione eventualmente a lui delegata dal Consiglio.

Il Presidente può in caso di urgenza deliberare su argomenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella successiva riunione del Consiglio stesso.

ART. 12

Vice-Presidente:

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni, ha le sue veci in caso di sua assenza, coordina l'attività dell'Ufficio di Presidenza, e svolge anche le mansioni di segreteria dell'Associazione.

ART. 13

Tesoriere:

Il tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti.

Il Tesoriere ha la tenuta della contabilità e dei registri contabili, potrà aprire conti correnti presso Istituti bancari ed Uffici Postali con firma disgiunta al Presidente e al Vice-Presidente.

ART. 14

Comitato Organizzativo:

E' composto di volta in volta dai soci nominati dal Consiglio Direttivo, per organizzare e attuare le manifestazioni organizzate dall'Associazione.

ART. 15

Ufficio di Presidenza:

Il Presidente, il Vice-Presidente, e il Tesoriere possono costituirsi in ufficio di Presidenza per meglio coordinare l'attività di direzione che spetta al Consiglio.

ART. 16

Cariche:

Le cariche sociali sono gratuite, non è riconosciuto nessun compenso a chi le ricopre.

ART. 17

Scioglimento:

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata in via straordinaria.

La decisione di scioglimento deve essere espressa con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati come previsto dall'art. 21 c.c. comma 3.

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alle devoluzioni del patrimonio, destinandolo, salvo diversa disposizione di legge, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662.

ART. 18

Uffici di segreteria:

Gli uffici di segreteria (se costituiti), sono a disposizione dei soci per tutti i compiti d'assistenza, informazioni e tutela che rientrano nella finalità dell'associazione.

ART. 19

Regolamento interno:

Particolari norme di funzionamento e d'esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 20

Controversie:

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Arbitro unico nominato dal Giudice di Pace del comune di Fiumicino.

ART. 21

Norme finali e generali:

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.

Roma, 26/11/2001.

I soci costituenti.

*Anna Reineri
Elio Gada
Achille A.
Luigi Alberto
Herberti Andrea
Michele F. F. F.
Roberto Fiorino*